

1974

LEGGE REGIONALE

Norme di interpretazione ed integrazione alla L.R. n. 18 del 25.3.1974

LEGGE REGIONALE

"Norme di interpretazione ed integrazione alla L.R. n. 18 del
25.3.1974".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'onere a carico della Regione di cui all'ultimo comma dello art. 94 della legge regionale 25.3.1974, n. 18 è pari alla differenza tra l'indennità di buonuscita spettante con riferimento alla retribuzione contributiva dei dodici mesi antecedenti la cessazione del servizio ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del passaggio alla Regione per l'E.N.P.A.S. e la indennità premio di fine servizio spettante con riferimento alla stessa retribuzione ai sensi delle disposizioni vigenti alla data della cessazione per l'I.N.A.D.E.L.

Art. 2

Al personale cessato dal servizio con diritto alla indennità di premio di servizio e di buonuscita rispettivamente da parte dell'I.N.A.D.E.L. e dell'E.N.P.A.S. la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio.

L'acconto di cui al precedente comma, da liquidarsi anche a favore della vedova, degli orfani o comunque degli aventi causa, sarà pari al settanta per cento del presumibile trattamento definitivo complessivamente dovuto, quale risulterà dal computo dell'ottanta per cento di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di servizio utile ricongiungibile o riscattato con contributi interamente versati.

L'acconto sarà liquidato previa stipula tra il dipendente e l'Amministrazione regionale di contratto di mandato irrevocabile per la riscossione dell'indennità dovuta dall'Istituto e gli Enti predetti all'atto della corresponsione del trattamento definitivo.

Art. 3
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo, nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1978 e successivi, all'oggetto: "Acconti sul trattamento di fine servizio al personale cessato dal servizio stesso" e mediante l'istituzione di un correlativo capitolo dell'Entrata del Bilancio stesso, Titolo IV - cat. 11[^] - all'oggetto: "Recupero delle somme anticipate al personale cessato dal servizio a titolo di acconto dell'indennità di fine rapporto", ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

USCITA - Variazione in aumento

- cap. 37 bis "Acconti sul trattamento di fine servizio al personale cessato dal servizio"

£. 3.000.000.000= per quanto attiene lo stanziamento di competenza, e

£. 3.000.000.000= per quanto attiene lo stanziamento di cassa.

ENTRATA - Variazione in aumento

- cap. 87 bis "Recupero delle somme anticipate al personale cessato dal servizio a titolo di acconto dell'indennità di fine rapporto"

£. 3.000.000.000= per quanto attiene lo stanziamento di competenza, e

£. 3.000.000.000= per quanto attiene lo stanziamento di cassa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 2 marzo 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone**